

Roma, 22 giugno 2021

- -Al Presidente della Commissione Affari Costituzionali
- -Al Presidente della Commissione Ambiente
- -Ai componenti della Commissione Affari Costituzionali
- -Ai componenti della Commissione Ambiente

Camera dei Deputati – Roma

PROPOSTE DI MODIFICA D.L. 77/2021 – a.c. 3146 – DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Gentili Onorevoli,

Legambiente sottopone alla vostra attenzione alcune proposte di modifica al D.L. del 31 maggio 2021, n. 77. Il decreto legge in oggetto si caratterizza come prima importante riforma associata al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: ne definisce la *governance* e introduce una serie di semplificazioni, molte delle quali in campo ambientale finalizzate ad accelerare la transizione ecologica. Le proposte di modifica e integrazione che proponiamo puntano a facilitare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dell'ambiente, a promuovere l'economia circolare anche nel settore foreste-legno, a rendere più efficaci le norme sulle bonifiche e quelle sugli incentivi per la riqualificazione del patrimonio abitativo e la rigenerazione urbana, ponendo attenzione alle fasce di popolazione più disagiate.

Le necessarie semplificazioni e rapidità degli interventi devono però coniugarsi con il rispetto delle regole, della legalità, della massima trasparenza e con controlli ambientali efficaci. Nel nostro paese la connessione tra corruzione e ambiente è sempre più stretta. Con il PNRR si apre una grande stagione pluriennale di appalti pubblici, autorizzazioni di opere e impianti, aperture di cantieri, movimentazione di terre e rocce da scavo e trasporto e gestione di rifiuti speciali. Abbiamo Agenzie regionali per l'Ambiente, soprattutto al Sud, che già oggi non riescono a garantire i livelli essenziali di prestazione, va quindi previsto il rafforzamento delle attività di controllo garantite dall'Ispra e dal Sistema nazionale di protezione ambientale. Inoltre, proponiamo alcuni emendamenti per garantire all'interno della *governance* il coinvolgimento e la partecipazione della società civile, particolarmente carenti nell'attuale decreto. Infine, proponiamo di eliminare una serie di opere e infrastrutture riportate nell'Allegato I. Tali opere sono sottratte ai normali adempimenti della Commissione VIA oltre che essere considerate "interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti". Le nostre proposte intendono eliminare le opere non previste nel PNRR, o lo sono marginalmente, e non sono finalizzate alla decarbonizzazione anzi, sono di notevole impatto ambientale ed è bene che siano sottoposte alle normali procedure autorizzative per garantire la dovuta sicurezza.

Il Presidente nazionale Legambiente Stefano Ciafani

Stefano Vafam

Distinti saluti.

Proposte di emendamenti al decreto legge 77/2021 – a.c. 3146

Articolo 3

(Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)

Emendamento 1

Al comma 1, secondo periodo, <u>dopo</u> la parola "*rappresentatività*" <u>aggiungere</u> le parole "*e pertinenza*."

Motivazioni

Tra i criteri con cui saranno individuati i rappresentanti è bene aggiungere il criterio della pertinenza rispetto ai temi trattati, affinché il contributo sia il più efficace possibile.

Emendamento 2

Al comma 1, primo periodo, in fine, dopo le parole "del PNRR" aggiungere le parole "e del PNC".

Motivazioni

Il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), come specificato all'art. 1 del presente decreto, è finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. Troviamo quindi logico che il Tavolo di partenariato debba poter svolgere le proprie funzioni considerando in modo integrato i due Piani nazionali.

Emendamento 3

Aggiungere il comma 3

3. Per le medesime finalità e sulla base degli stessi criteri, ciascuna amministrazione centrale, regionale e locale responsabile degli interventi del PNRR e PNC, istituirà un Tavolo di partenariato avendo cura di individuare i soggetti partecipanti sulla base del criterio della rappresentatività e pertinenza rispetto ai temi trattati. I rispettivi Tavoli saranno coinvolti preventivamente nella preparazione dei Piani, nella loro attuazione e in "itinere".

Motivazioni

Con il PNRR, integrato con le risorse del Fondo nazionale complementare e dei Fondi Europei, si intende ridisegnare il futuro produttivo, ambientale e sociale dell'Italia, rendendola più verde, innovativa e inclusiva. È una sfida ambiziosa che ha bisogno di una vasta mobilitazione sociale e culturale per dispiegare tutte le energie e le competenze possibili. È necessaria, quindi, la condivisione e la partecipazione della società civile a tutti i livelli.

Articolo 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)

Emendamento 1

Dopo il comma 1, <u>inserire</u> il comma 1-bis «Il Servizio centrale per il PNRR, di cui al comma 1, predispone il 'Portale del PNRR' tale da rendere accessibili e aperte tutte le informazioni relative al Piano e alla sua attuazione. Inoltre, predispone tutte le condizioni, nelle forme ritenute più opportune, affinché si possa implementare il monitoraggio civico.»

Motivazioni

La nostra proposta si pone l'obiettivo di garantire la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni da parte dei cittadini e dei portatori di interesse. Inoltre, vanno predisposte le condizioni per facilitare un monitoraggio civico da parte della società civile, necessario per valutare gli impatti concreti che produrranno gli interventi promossi dal Piano in termini ambientali e sociali. Il vasto mondo del volontariato, agendo sui territori e tra le comunità, può contribuire a verificare i traguardi raggiunti, le criticità e proporre soluzioni.

Articolo 31

(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)

Emendamento 1

Al comma 2 le parole "di potenza fino a 10 MW" sono soppresse.

Motivazioni

La semplificazione introdotta dal presente decreto legge riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici in zone a destinazione industriale, produttiva o commerciale, per le quali la realizzazione di impianti di questo tipo è compatibile e auspicabile. Per questa ragione va eliminato il limite dei 10 MW, in modo da spingere progetti in aree con vocazioni di quel tipo.

Emendamento 2

Al comma 5., dopo *1-quater* inserire «*1-quinquies*.

- a. Si intende per impianti agrivoltaici le installazioni fotovoltaiche in aree agricole dove sia garantita la compresenza tra la produzione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l'installazione di impianti solari, con l'attività agricola o la pastorizia.
- b. È introdotta una procedura semplificata per i progetti di impianti agrivoltaici realizzati secondo i criteri di seguito indicati. Le aree interessare da impianti di questo tipo mantengono l'attribuzione di Superficie Agricola aziendale, anche ai fini dell'eligibilità agli aiuti previsti dalla Politica agricola comune, a condizione che venga garantito l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento su almeno il 90% della superficie sottesa. Essi, inoltre, laddove realizzati con obiettivi di sperimentazione per la produzione agricola, in adempimento a misure climatico-ambientali o all'interno di aziende che intraprendono la transizione al biologico, possono beneficiare delle azioni di sostegno agli investimenti e alle misure

impostate dai piani di sviluppo rurale, incluse quelle previste per la realizzazione e gestione di infrastrutture verdi aziendali compatibili.

- c. Criteri da rispettare
 - -esclusione di aree agricole individuate come di pregio dai piani paesaggistici o dai piani urbanistici comunali;
 - -gli ancoraggi devono escludere o limitare al massimo il ricorso a strutture fisse in cemento. -le aree sottostanti i pannelli solari devono essere coltivate o destinate a pascolo;
 - -previsione di fasce ecologiche con obiettivi di integrazione paesaggistica, da sviluppare secondo un progetto che si raccordi al territorio circostante tenendo conto delle vegetazioni naturali e degli habitat faunistici da preservare o ripristinare;
 - -sistema di raccolta e gestione delle acque di pioggia: le coperture FV non devono peggiorare la risposta idrologica del territorio e se possibile migliorarla attraverso sistemi di drenaggio/accumulo delle acque di pioggia e di condensa, né aggravare i fenomeni di erosione del suolo;
 - -sistemi di illuminazione auspicabilmente assenti e se necessari, per ragioni di sicurezza, devono essere opportunamente modulabili (ad esempio con sensoristica per l'accensione); -viabilità: deve essere privilegiato l'inserimento nella maglia esistente, in ogni caso evitando la stesa di manti impermeabili.
- d. Gli impianti agrivoltaici, fino a una potenza installata di 1 MW, sono sottoposti a Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28. Impianti di potenza superiore sono sottoposti a procedura di autorizzazione unica.
- e. L'esercizio di attività agricole e la produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui alla Circolare n. 32/E del 2009 dell'Agenzia delle Entrate, necessari per poter qualificare quest'ultima come produttiva di reddito agrario, può considerarsi come tale per la produzione eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, laddove sussista uno dei requisiti previsti dalla Circolare e per una potenza fino a 1 MW, a condizione che l'attività si qualifichi come agrivoltaico ai sensi della presente legge.
- f. L'autorizzazione ha validità di 20 anni ed è condizionata alla continuazione dell'attività agricola prevista, pena la revoca della stessa e degli eventuali incentivi.

Motivazioni

In tutto il mondo cresce la sperimentazione di impianti cosiddetti agrivoltaici, che vanno nella direzione di una coesistenza tra produzione elettrica da pannelli solari posti a una altezza che consenta di portare avanti l'attività agricola o la pastorizia. La proposta di legge introduce una definizione e una procedura per questa tipologia di impianti in modo da superare un vuoto normativo nel momento in cui si diffondono proposte di impianti con questi obiettivi in diverse regioni italiane e la loro diffusione è tra gli obiettivi del PNRR che ne prevede l'incentivazione. Con l'emendamento proposto si introduce una definizione di impianti agrivoltaici, con criteri progettuali e di tutela, e si introduce una procedura semplificata per interventi portati avanti da aziende agricole entro una dimensione massima. Queste tipologie di impianti, a differenza di quelli a terra per i sovracosti e gli obiettivi ambientali previsti, potranno beneficiare di incentivi e aiuti previsti dalle politiche agricole comunitarie e nazionali. Inoltre, per gli impianti che beneficiano di una procedura semplificata, di dimensione fino a 1 MW, l'area occupata sarebbe comunque una parte limitata di quella dell'azienda agricola, per stare dentro i criteri di esercizio di attività agricola stabiliti dall'Agenzia delle entrate. È previsto che l'interruzione dell'attività agricola porti alla revoca dell'autorizzazione e degli incentivi.

Emendamento 3

Aggiungere il comma 8

8. L'installazione di pannelli solari (termici e fotovoltaici) a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPR 13 febbraio 2017, numero 31, purché laddove posti su coperture piane non siano visibili dagli spazi pubblici esterni; laddove installati su tetto a falda siano integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda medesima. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.

Motivazioni

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è stata introdotta l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per alcune categorie di interventi chiaramente individuati dalla norma e da un elenco specifico. In particolare, la semplificazione riguarda l'installazione di pannelli solari a servizio di singoli edifici "laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici". La semplificazione non vale però in centri e nuclei storici, anche qualora gli interventi seguano queste attenzioni rispetto all'integrazione, in questo modo bloccando la diffusione di impianti. Con l'intervento proposto si consente l'installazione di pannelli, invisibili dagli spazi pubblici esterni, e con esclusione di edifici vincolati. E' fatta salva la previsione di Legge per cui i piani paesaggistici possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato «A».

Emendamento 4

Al comma 3, dopo le parole "e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili," aggiungere le parole "sentita la Regione Sardegna"

Motivazioni

Riteniamo che il processo di *phase out* dell'utilizzo del carbone debba vedere la partecipazione della Regione Sardegna.

¹ Art. 2. Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

^{1.} Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'<u>Allegato «A»</u>
Punto A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Articolo 32

(Norme di semplificazione in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering)

Emendamento 1

Al comma 1, lettera a) dopo le parole "impianti fotovoltaici" eliminare le parole "ed idroelettrici"

Motivazioni

L'inserimento degli impianti idroelettrici è incoerente con il resto del provvedimento perché gli interventi di repowering su tali impianti non possono essere considerati non sostanziali poiché si tratta di interventi (fluitazione, svuotamento, etc...) che hanno un impatto importante sui bacini idrografici di riferimento dell'impianto idroelettrico. Mancano ancora, a causa di conflitti tra i diversi Ministeri interessati (MITE e MIMS) le Linee Guida per un corretto intervento in questi contesti che, in moltissimi casi, sono inseriti in aree natura 2000 e aree naturali protette con una sicura incidenza sulla conservazione di habitat e specie tutelate dalle direttive habitat e uccelli. Senza un quadro certo di norme e regole (es. Linee Guida) l'emendamento rischia di entrare in conflitto con norme e direttive comunitarie (Direttive Acque, Direttiva Alluvioni, Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli).

Emendamento 2

Alla fine del comma 1, lettera a) <u>aggiungere</u> il seguente periodo "Sono esclusi gli interventi che interessano le aree protette ed i siti della Rete Natura 2000"

Motivazioni

Come detto sopra, non possono essere considerati non sostanziali gli interventi sui vecchi impianti e sui nuovi. Ciò vale a maggior ragione per le *aree natura 2000* (Zone di protezione speciale) in cui è espressamente vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici (DL 17/10/2007) in attuazione della Direttiva Uccelli. Anche gli interventi sullo stesso sito dell'impianto eolico, se interessano aree della rete natura 2000, creano perturbazione alla tutela di specie avifaunistiche protette mentre se previsti nelle aree protette sono in contraddizione con le misure di tutela previste dalla legge 394/91 e s.m.i. Nella realtà sono pochi gli impianti eolici che insistono in aree protette (Collarmele nel Parco regionale Sirente Velino) e nella rete natura 2000 (Roccamandolfi nella ZPS della Gallinola in Molise nell'istituendo Parco nazionale del Matese, o Poggiorsini nella ZPS Alta Murgia in Puglia) a fronte di un sicuro rischio di infrangere le normative nazionali ed europee (direttiva habitat e direttiva Uccelli). Quindi non vale la pena correre tali rischi.

Emendamento 3

Aggiungere il comma 2

2. Deve essere garantito il coinvolgimento del Sindaco del Comune e dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare alla presentazione dei progetti agli enti competenti per avviare l'iter autorizzativo, realizzazione degli impianti e la formazione del personale e maestranze future.

Motivazioni

Occorre garantire in modo preventivo alle comunità che vivono nei territori destinatari degli impianti le informazioni sui progetti che si intendono realizzare. Troppo spesso non vengono informati nemmeno i Sindaci. Il tempo speso nella corretta informazione e nella trasparenza è garanzia per evitare rallentamenti nella realizzazione dei progetti.

Articolo 33

(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

Emendamento 1

Al comma 1, lettera c), inserire prima del testo il seguente periodo:

"Fatte salve le opere di cui al glossario del Testo Unico dell'Edilizia contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222., ... "

Motivazioni

Il Decreto legislativo 222/2016 ha introdotto semplificazioni per gli interventi edilizi che rischiano di essere complicate dal testo proposto. In questo modo si chiarisce che il decreto legislativo rimane in vigore per le opere individuate mentre per quelle escluse si applicano le nuove indicazioni di Legge.

Emendamento 2

Al comma 1, lettera c) <u>sostituire</u> il periodo "ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967" <u>con</u> "ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1942 per le aree urbane e in data antecedente al 1° settembre 1967 per le aree extra urbane".

Motivazioni

Con la Legge 1150 del 1942 è stato stabilito l'obbligo di licenza edilizia per i nuovi interventi edilizi costruiti in ambito urbano, allargata nel 1967 anche agli interventi costruiti in ambito extra urbano. Il testo attuale rischia di consentire l'accesso al beneficio fiscale su edifici abusivi costruiti tra il 1942 e il 1967 in ambito urbano.

Emendamento 3

Al comma 1, lettera c) <u>sostituire</u> il testo della lettera b) <u>con</u> il seguente: *«b) interventi realizzati in difformità della CILA tali da compromettere il risultato in termini di efficienza, risparmio energetico e urbanistico.»*

Motivazioni

Le difformità possono essere di vario livello, e nel Testo Unico per l'Edilizia è già previsto che alcune difformità lievi possono non essere comunicate se non pregiudicano o modificano sostanzialmente i lavori dichiarati. Anche per l'applicazione del superbonus possono accadere difformità lievi, come rappresentazioni grafiche, scelta diversa di un materiale o colori, che non compromettono il risultato finale rispetto agli obiettivi del superbonus di raggiungere il salto delle due classi energetiche.

Emendamento 4

Al comma 1, aggiungere la lettera d):

d) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti, compreso il mix tra impianti autonomi e condominiali.»

Motivazioni

Le famiglie in condizione di indigenza, nella gran parte dei casi, non riscaldano le proprie abitazioni con impianti di riscaldamento fissi ma utilizzano apparecchi molto meno performanti e pericolosi come le stufe elettriche o quelle con le bombole a GPL. Lo stesso si può dire della gran parte del patrimonio edilizio del Sud, compreso quello costituito dalle case popolari o quello localizzato in centro storico. In entrambi i casi si ritiene erroneamente che l'uso di apparecchi mobili consenta di risparmiare in termini di consumi energetici. In realtà si tratta di apparecchi molto più energivori e il risparmio in bolletta è casomai garantito da un'insufficiente climatizzazione invernale delle case. Limitare l'accesso alle sole unità immobiliari già dotate d'impianti fissi crea una gigantesca sperequazione sociale (si dà la possibilità di un maggiore confort a chi sta già bene) e territoriale nei confronti delle regioni del Sud dove, non a caso, proprio per questa ragione in questi anni l'ecobonus ha trovato una applicazione molto più scarsa che nelle regioni del Nord.

Emendamento 5

Aggiungere il comma 5

5. La realizzazione di cappotti termici senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria. Gli interventi di isolamento termico con la realizzazione di cappotti termici, che prevedano la modifica delle facciate e coperture, della disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria e non pagano oneri né contributi di costruzione. Rientrano allo stesso modo tra gli interventi di manutenzione straordinaria, esonerati dal pagamento di oneri e contributi, la realizzazione, di schermature - anche non aderenti alle aperture -, serre solari, terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al DM 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza. Gli interventi che prevedono la modifica del numero, dimensioni, forma e posizione di serramenti e infissi sono ammessi all'incentivo se la classe raggiunta dalla somma di tutti gli interventi previsti, inclusi i serramenti, è almeno la A, fermo restando il miglioramento al minimo di due classi previsti dal comma 3 dell'art.119.

Motivazioni

Obiettivo del superbonus è di spingere la riqualificazione energetica degli edifici, semplificando dunque tutti gli interventi che consentono di ridurre i fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento. Appare quindi fuorviante legare la valutazione sull'applicabilità del Superbonus ai dettagli dei singoli interventi piuttosto che al risultato che l'insieme degli stessi produce. Nel caso specifico appare ancora più paradossale la circostanza che si possa modificare del tutto gli infissi, senza perdere l'accesso al Superbonus, in caso di demolizione e ricostruzione, mentre si perde questa possibilità in caso di modifiche più piccole e comunque parziali. Si tratta di un indirizzo che parte da una lettura illogica e fuorviante della norma. Se il Parlamento ha voluto esplicitare che anche in caso di "demolizione e ricostruzione", purché rientrante tra gli interventi di recupero edilizio e non

di nuova costruzione, si possono applicare TUTTI i benefici di cui all'art. 119 della L.77/2020, appare francamente incomprensibile come si possa ritenere che interventi molto meno importanti sul piano della trasformazione dell'organismo edilizio ne siano esclusi. Con l'emendamento proposto si chiariscono e semplificano gli interventi per tre tipologie fondamentali: la realizzazione di cappotti termici, il retrofit di edifici con la ridefinizione delle superfici vetrate e delle facciate, l'accesso agli incentivi per questi interventi condizionandolo a risultati più ambiziosi di classe energetica rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Emendamento 6

Aggiungere il comma 6

6. In deroga ad ogni altra disposizione, sono ammessi al beneficio di cui al comma 4 dell'art.119 (Supersismabonus), tutti quegli interventi che risultano assentibili sotto il profilo urbanistico e sono altresì ammessi dalle norme tecniche in vigore, D.M. 17.01.2018, indipendentemente dalla classificazione urbanistica dell'area in cui essi ricadono. In particolare, sono ammessi a beneficio gli interventi definiti dalle norme tecniche e dal D.P.R. 380/2001 come interventi Locali, interventi di Miglioramento, interventi di Adeguamento strutturale, comprese le demolizioni e ricostruzioni (totali e/o parziali) indipendentemente dal fatto che gli stessi vengano eseguiti su unità immobiliari isolate o su unità immobiliari contigue e/o connesse strutturalmente ad altre.

Motivazioni

La normativa sul sismabonus (e quindi anche quella sul Superbonus) è caratterizzata da una contraddizione di fondo. L'art.16 bis del DPR 917/86 stabilisce che gli interventi devono riguardare progetti unitari e non riferirsi a singole unità immobiliare, mentre l'applicazione della stessa, distinguendo l'intensità di aiuto (dal 70% all'80%) in relazione al miglioramento di una o due classi sismiche, ha di fatto aperto anche agli "interventi locali" o di semplice "miglioramento strutturale". Peraltro, questa evoluzione nell'applicazione è coerente con la normativa tecnica vigente che autorizza sul patrimonio edilizio esistente, tanto gli interventi più performanti (ma spesso non realizzabili per il frazionamento della proprietà) di Adeguamento strutturale, quanto quelli Locali e di Miglioramento che producono comunque un'ottimizzazione del comportamento delle strutture portanti di un edificio, quando non è possibile andare oltre.

L'emendamento cerca di non lasciare margini d'interpretazione del comma 4 dell'art.119, rendendo la normativa sul sismabonus esplicitamente coerente con la normativa antisismica attualmente vigente

Emendamento 7

Aggiungere il comma 7

7. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente Legge su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un Decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.

Motivazioni

In Italia sono in vigore detrazioni fiscali nel campo del recupero edilizio con aliquote pari al 36, 55, 65, 75, 85, 90, 110% per interventi diversi ingenerando confusione e incertezza per i diversi periodi di scadenza, per le contraddizioni tra le diverse procedure di accesso e di cessione del credito, per l'assenza di coordinamento nelle indicazioni attuative che vengono dall'Agenzia delle entrate e dall'Enea. Inoltre, le diverse detrazioni non sono legate a obiettivi prestazionali di efficienza energetica, né spingono interventi integrati con obiettivi di miglioramento energetico e antisismico. L'emendamento propone di approvare un Decreto interministeriale con l'obiettivo di semplificare e mettere ordine e di istituire una cabina di regia per accompagnare il processo coinvolgendo i diversi Enti che hanno competenza in materia.

Articolo 33 bis

(Semplificazioni in materia di demolizione delle opere abusive)

All'articolo 41 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 s.m.i., già modificato dall'art.10-bis introdotto nel decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 n.120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.

- b) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
- 3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
- 4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.

Motivazioni

Si propone di aggiungere un articolo al decreto legge al fine di semplificare e accelerare le demolizioni delle opere abusive.

L'art.10-bis della legge 120/2020, che ha modificato l'articolo 41 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380, ha attribuito ai prefetti la responsabilità delle demolizioni degli abusi edilizi (stante un'inerzia dei Comuni oltre i 180 giorni dall'emissione delle ordinanze di abbattimento). Una circolare interpretativa inviata dal Ministero dell'Interno alle prefetture di tutta Italia ha, di fatto, vanificato gli effetti di tale norma restringendo l'ambito d'azione dei prefetti ai soli abusi edilizi accertati dopo l'entrata in vigore della legge, escludendo tutte le ordinanze su cui sia pendente un ricorso per via amministrativa.

Il chiaro intento del legislatore era quello di avocare allo Stato il pluridecennale problema delle mancate demolizioni, per risolvere il nodo del "vecchio abusivismo" colpito dalle ordinanze emesse dai Comuni, ma disattese. Applicando le disposizioni della circolare ministeriale, decine di migliaia di manufatti illegali rimarrebbero esattamente dove sono.

L'articolo intende ricondurre a un'interpretazione autentica della disposizione, nel pieno rispetto della ratio legis e fugando ogni margine di dubbio circa la sua applicazione.

Articolo 33 ter (Potenziamento dei controlli ambientali)

- 1. È abrogato l'Articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria) della legge 132 del 2016
- 2. All'art. 318-quater del Dlgs 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 132 del 2017, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione».

Motivazioni

La necessaria accelerazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale, e quindi la realizzazione di opere pubbliche, bonifiche dei siti inquinati, impianti per l'economia circolare, e non solo, per essere efficace ha bisogno del potenziamento delle azioni di prevenzione, controllo e repressione delle attività illegali, rendendole uniformi su tutto il territorio nazionale. Per tale ragione si chiede di rimuovere la clausola di invarianza dei costi per la spesa pubblica prevista nella Legge 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, perché la sua applicazione porta inevitabilmente a risorse inadeguate nei controlli ambientali e sanitari. Parallelamente è previsto di introdurre un finanziamento per le attività atte a garantire su tutto il territorio nazionale le prestazioni essenziali delle Arpa per la tutela del diritto a un ambiente sano (Lepta), attraverso i proventi derivanti dalle sanzioni previste per gli ecoreati che non hanno causato danno o pericolo di danno ambientale, da corrispondere al soggetto accertatore dell'illegalità ambientale.

Articolo 35 bis

(Misure di semplificazione e promozione dell'economia circolare nel settore foresta-legno)

Al fine di promuovere misure di semplificazione e promozione dell'economia circolare nel settore foresta-legno, attesa la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, nella Legge 9 aprile 2009 n 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009 n 5, recante misure di sostegno dei settori industriali in crisi), dopo il comma 4-quinquies, sono inseriti i seguenti commi:

"4 -sexies: Gli accordi di foresta sono riconosciuti e promossi, su tutto il territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di impresa in ambito forestale al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

4- septies: Gli accordi di foresta di cui al precedente comma comprendono due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

4 -octies: Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché assicurare al meglio la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

- a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi di rete;
- b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole ed associate, nonché dei terreni di cui al comma 2, lettere g) e h) dell'art 3 del D lgs 34 del 2018;
- c) realizzare interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
- d) realizzare interventi e progetti volti allo sviluppo di filiere forestali ed alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;
- e) essere rivolti alla definizione di sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari sia di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in quanto esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale.

A tal fine i soggetti di cui al comma 4- sexies stipulano contratti di rete, come previsto al comma 4- quater.

4 -nonies: Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 -sexies e 4-septies, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione ed attuazione."

Motivazioni

L'esperienza positiva di alcuni accordi di foresta realizzati in via sperimentale in alcune regioni, e gli esiti favorevoli degli accordi di rete nel settore agricolo, hanno portato al finanziamento di alcune somme nel periodo 2021-2026 nel decreto legge 31 maggio 2021 n77, attualmente in fase di

conversione in legge (AS 2207). Rispetto al settore agricolo, però, il settore forestale necessita di disposizioni specifiche che tengano conto delle sue peculiarità. Innanzitutto, le sue molteplici valenze sotto il profilo del capitale naturale e la sua importanza a tutela della biodiversità e del paesaggio. Inoltre, è noto che la proprietà forestale è estremamente frammentata, prevalentemente privata, ma con notevole presenza di proprietà collettive e significative percentuali di proprietà pubblica comunale. Le imprese forestali che producono legno raramente sono proprietarie di beni forestali, e lavorano pertanto su terreni di proprietà altrui in regimi contrattualistici spesso di natura assolutamente atipica. La frammentarietà delle produzioni nei tempi e nei luoghi, legata alla frammentarietà delle proprietà, si riverbera sull'impossibilità, per le ditte di prima lavorazione, di lavorare partite di legname in quantità adeguate conseguendo una giusta remunerazione. Infine, con gli accordi di foresta potrebbero essere meglio utilizzate le aree agro-pastorali, per altre produzioni diverse dal legno, quali pascolo, funghi, tartufi, piccoli frutti ed altre innovative filiere, legate al turismo lento ed alla fruizione dei boschi a fini di recupero della salute e dell'efficienza fisica e mentale.

Con l'inserimento di questo articolo si propone l'adozione legislativa di una nuova figura contrattuale per lo sviluppo di filiere forestali e la valorizzazione delle superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici connessi al bosco stesso. La figura contrattuale che si propone ha come caratteristiche la vincolatività giuridica mediante la costituzione di un soggetto di diritto autonomo. Al contempo, tale modello contrattuale è caratterizzato da un ampio spazio concesso all'autonomia privata di disciplinare i rapporti fra i contraenti in funzione degli obiettivi condivisi che gli stessi intendono perseguire con detto strumento contrattuale. Inspirandosi ad esperienze già note nell'ordinamento, ed in particolare agli accordi di rete del settore agricolo, si propone la codificazione di un "Accordo di foresta" le cui caratteristiche sono rappresentate nell'articolato proposto.

Articolo 37

(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

Emendamento 1

Al comma 1, lettera c) aggiungere il punto 6)

6) al comma 1, ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso di opere previste nel PNRR, delle quali si dispone del progetto esecutivo, gli interventi di bonifica e/o di Messa in sicurezza permanente devono essere presentati tenendo esplicito conto della destinazione di uso finale del sito. Nel caso in cui nell'area o nel sito dove sono previste le opere del PNRR manchi il progetto di bonifica, questo deve essere progettato, presentato e approvato contestualmente all'avvio dei lavori dell'opera da realizzare.

Motivazioni

La proposta di emendamento ha l'obiettivo di accelerare il percorso dell'iter di bonifica, ove presente, chiarendo inequivocabilmente "lo scenario di utilizzo dell'area" alla base della valutazione del rischio e garantirebbe che nei siti in cui si intendono realizzare le opere del PNRR, ove manca ancora un progetto di bonifica esso venga quantomeno redatto e approvato, velocizzando comunque un iter di bonifica ancora fermo alle fasi preliminari.

Emendamento 2

Al comma 1, lettera b) <u>eliminare</u> il testo riportato al punto 1): «e verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente».

Motivazioni

La norma, pur corretta in linea di principio, potrebbe creare ulteriori ostacoli al processo di bonifica perché aggiunge rigidità nello svolgimento degli interventi. È infatti difficile prevedere con estremo dettaglio quanto accadrà durante gli interventi di bonifica, quantomeno con la certezza richiesta. Inoltre, si inseriscono oneri aggiuntivi per il proponente che potrebbero diventare di ostacolo, con la conseguenza di spostare risorse dagli interventi di bonifica ai controlli (questi ultimi intermedi e poco sensati).

Emendamento 3

Al comma 1, lettera f) <u>eliminare</u> il testo riportato al punto 1): «e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7»

Motivazioni

Come già motivato con l'emendamento n. 2 la norma, pur corretta in linea di principio, rischia di creare ulteriori ostacoli al processo di bonifica. Infatti, se da una parte sembrerebbe logico dover rispettare i tempi, l'esperienza maturata nel tempo insegna quanto il cronoprogramma degli interventi di bonifica definito nel Piano Operativo di Bonifica possa essere molto spesso non rispettato non certo per la volontà del proponente ma per l'insorgenza di eventi non prevedibili al momento della stesura del progetto. Ciò potrebbe avere, paradossalmente, un impatto negativo sulla velocizzazione delle bonifiche con il rischio di aprire numerose controversie legali.

Articolo 46 (Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)

Emendamento 1

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola "possono" con la parola "devono".

Motivazioni

In Italia l'informazione dei cittadini e la partecipazione ai processi decisionali per l'approvazione di progetti non è garantita. Nella scorsa legislatura è stata approvata la procedura di dibattito pubblico per le nuove opere pubbliche ma le soglie dimensionali previste per far scattare l'obbligo sono troppo elevate, per cui non si applica neanche per i progetti di autostrade, centrali a gas, elettrodotti o gasdotti. È necessario, quindi, che la norma dia indicazioni chiare sull'abbassamento delle soglie.

Emendamento 2

Al comma 1, secondo periodo <u>sostituire</u>: la parola "trenta giorni" <u>con</u> "novanta giorni" e le parole "ridotti di metà" con "ridotti di un quarto".

Motivazioni

Il dibattito pubblico, soprattutto per opere e infrastrutture rilevanti, non può esaurirsi in soli trenta giorni o riducendo a metà tutti i tempi previsti dalla legge. Il concreto rischio è che si risolva in un'attività di mera informazione e frettolosa procedura formale, senza alcuna possibilità di proporre modifiche migliorative.

Emendamento 3

Il comma 6-bis, articolo 8 del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 n.120, <u>è abrogato.</u>

Motivazioni

La norma che chiediamo di abrogare ha introdotta la deroga al dibattito pubblico fino al 31 dicembre 2023, giustificandola con l'emergenza COVID. Il mantenimento di tale deroga sarebbe in contraddizione anche con lo spirito dell'articolo 46 del presente decreto.

Emendamento 4

Aggiungere il comma 3

- a) All'articolo 24-bis del Decreto legislativo 152/2016, in materia di inchiesta pubblica, è apportata la seguente modifica:
 - L'inchiesta pubblica di cui ai commi 1 e 2 può essere disposta anche su proposta del proponente o da parte di Consigli comunali dei territori interessati o direttamente confinanti. La richiesta può essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
- *b*) All'Allegato II VIA per Progetti di competenza statale, del Decreto legislativo 152/2016 è apportata la seguente modifica:
 - Sono ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.
- c) All'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n.76 <u>aggiungere</u>: «Le soglie economiche per impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche, per autostrade e strade extraurbane principali, per tronchi ferroviari per il traffico di grande distanza, per aeroporti, sono ridotte a 50 milioni di Euro.»

Motivazioni

Le proteste nei confronti dei progetti e le sindromi nimby si possono superare solo allargando l'informazione e partecipazione dei cittadini. A livello internazionale gli studi confermano che solo rendendo trasparente il processo di coinvolgimento dei cittadini diventa possibile informare sui reali impatti di un'opera un numero ampio di persone e solo attraverso momenti di confronto pubblico organizzati diventa possibile entrare nel merito delle questioni. In Italia sono in vigore due strumenti di partecipazione, il dibattito pubblico e l'inchiesta pubblica, che fino ad oggi non sono praticamente mai stati utilizzati. Le modifiche prevedono di allargare la possibilità di richiedere l'inchiesta pubblica anche da parte dello stesso proponente, che può avere interesse a presentare le ragioni del suo progetto e discuterle, ma anche dei consigli comunali, eliminando le soglie attualmente previste che in molte situazioni escludono di fatto l'applicazione dell'inchiesta pubblica. Occorre ricordare che l'inchiesta pubblica è una fase di informazione e approfondimento

del progetto, ma la decisione rimane sempre in carico agli Enti competenti. Per il dibattito pubblico si propone di abbassare le soglie economiche previste perché appaiono del tutto sproporzionate rispetto alle soglie in chilometri degli stessi interventi, rendendo di fatto impossibile realizzare i dibattiti pubblici. L'intervento rispetto alle categorie di opere sottoposte a Via è legato al fatto che alcuni interventi sempre più importanti (come gli elettrodotti interrati e marini) ne sono esclusi e, tra l'altro, occorre evitare che nascano per questo polemiche e ricorsi.

ALLEGATO I (Articolo 17)

"Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungi mento degli obiettivi fissati dal Piano NazionaleIntegrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento(UE) 2018/1999".

Emendamento

Si propone di eliminare le parti barrate da «Allegati alla Parte Seconda – ALLEGATO I-bis

- 1 <u>Dimensione della decarbonizzazione:</u>
- 1.1 Infrastrutture per il *phase out* della generazione elettrica alimentata a carbone:
- 1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;
- 1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone
- 1.1.3 Infrastrutture di *reloading*, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il *phase out* dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.
- 1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:
- 1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;
- 1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;
- 1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'*upgrading* del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).
- 1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno:
- 1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;
- 1.3.2 Impianti di Power-to-X;
- 1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;
- 1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.
- 1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:

- 1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:
- a. Ricarica elettrica;
- b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);
- c. Rifornimento Gas Naturale Compresso/ Gas Naturale Compresso di origine Biologica;
- d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto/ Gas Naturale Liquefatto di origine biologica;
- e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto/ Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica;
- f. Biocarburanti in purezza;
- 1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO2.
- 2 Dimensione dell'efficienza energetica:
- 2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali:
- 2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento;
- 2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
- 2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.
- 3 Dimensione della sicurezza energetica:
- 3.1 Settore elettrico:
- 3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:
 - a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;
 - b. elettrodotti e opere funzionali al collega mento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;
 - c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;
 - d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;
- 3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

- a. Cabine primarie e secondarie;
- b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;
- c. Telecontrollo e Metering.
- 3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:
 - a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi.
- 3.2 Settore gas:
- 3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;
- 3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;
- 3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;
- 3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di C O2 rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;
- 3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all'articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 finalizzate alla riduzione di emissioni di C O2 rispetto ad altre fonti fossili.
- 3.3 Settore dei prodotti petroliferi:
- 3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);
- 3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse. ».

Motivazioni

L'articolo 17 sottrae ai normali adempimenti della Commissione di VIA una serie di impianti e infrastrutture (quelle elencate nell'Allegato I – bis) che d'ora in poi verranno sottoposti a "procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR" oltre che essere considerati "interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti" (Art. 18).

Ma a ben guardare l'elenco dell'Allegato I del presente decreto comprende opere non sempre, e talvolta marginalmente, comprese nel PNRR, anche di notevole impatto ambientale (ad esempio raffinerie) o persino impianti molto diffusi e inquinanti, con una consolidata esperienza di dismissione e bonifica (come ad esempio i distributori di carburante), che non sono mai stati sottoposti a procedure di VIA nazionali e per i quali non si giustifica il fatto che vengano sottoposti a procedure autorizzative o di controllo differenti dalle attuali. Tanto più che – ad esempio – per i distributori di carburante da anni ci si sta ponendo il problema di una loro drastica riduzione, visto che l'Italia ne detiene il doppio

degli altri paesi europei, in rapporto alla popolazione (in Italia sono 22.900, in Germania 14.785, in Francia 12.522, in Spagna 9.226, nel Regno Unito 8.921).

Ragionamenti analoghi si pongono per quel che attiene le centrali elettriche a carbone (da chiudere e non convertire ad altro combustibile fossile), per la discutibile implementazione di nuove centrali termoelettriche (le recenti autorizzate non consentono la realizzazione di nuove centrali termoelettriche).

Per altri impianti, come pozzi o trivellazioni petrolifere, impianti di confinamento della CO2, raffinerie o conversione a bioraffinerie, se di dimensioni o entità d'impatto di dimensione nazionale e rilevante (che per altro nel PNRR non ce n'è traccia), non si comprende la ragione per cui debbano essere sottoposte a procedure autorizzative semplificate e veloci: non abbiamo bisogno di nuovi pozzi petroliferi, nessuna Commissione di VIA ha mai ritardato la chiusura di alcun pozzo e neppure la bonifica di raffineria. Per impianti e installazioni legati ai gas fossili (gpl, metano compresso o liquefatto) vale quanto sopra descritto.

Per le "nuove" installazioni gas idrogeno, in gran parte di origine fossile, solo parzialmente incluso nel PNRR, non vi è alcun motivo d'introdurre procedure particolari o d'urgenza: si tratta in parte di impianti industriali a tecnologie consolidate (ad esempio, si sono sempre fatti nelle raffinerie). E quando trattasi di impianti nuovi e diffusi (ad esempio distributori carburante in interporti) le esigenze di "semplificazione" cadono immediatamente a fronte della necessità di affermare procedure "ordinarie" che garantiscano soprattutto l'affidabilità e sicurezza, visto che si tratta di impianti ad alto rischio di incendio ed esplosione come da sempre gli impianti di distribuzione carburanti.